



COMUNE DI TRENTO

PROGETTO POLITICHE ABITATIVE

Determinazione Dirigenziale	
N. 57/ 247	di data 12/06/24

**Oggetto: L.P. 7.11.2005 N. 15 E S.M.I.. GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME. INAMMISSIBILITA' DELLA DOMANDA DI LOCAZIONE ALLOGGIO DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA ALLA GRADUATORIA - EDIZIONE 2023.**

#### LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

premessi che il Comune di Trento è individuato quale soggetto preposto ad attuare la politica provinciale della casa secondo le disposizioni previste dalla Legge Provinciale 7 novembre 2005 n. 15 e s.m.i.;

visto il nuovo Regolamento di esecuzione della Legge provinciale n. 15/2005 approvato con DPP n. 17-75/leg d.d. 12.12.2011 entrato in vigore dal 1° gennaio 2012 e s.m.i.;

richiamato il Decreto del Presidente della Provincia Autonoma di Trento n. 146 di data 30 dicembre 2011 con il quale sono state trasferite ai Comuni del Territorio Val d'Adige, ai sensi dell'articolo 8 della legge provinciale n. 3/2006 di riforma istituzionale, anche le funzioni amministrative relative all'edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, con obbligo di gestione associata;

vista la Convenzione stipulata in data 27 settembre 2011 tra i Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme per la gestione in forma associata delle funzioni amministrative e dei servizi svolti nell'ambito dei Comuni medesimi con la quale è stata attribuita al Comune di Trento la competenza della gestione associata;

richiamato il Protocollo operativo n. 2012/5371 in materia di edilizia abitativa pubblica e sovvenzionata, sottoscritto in data 19 gennaio 2012 dai Sindaci dei Comuni di Trento, Aldeno, Cimone e Garniga Terme;

vista la deliberazione della Giunta comunale n. 104 di data 17/04/2023 con la quale sono stati da ultimo approvati i Criteri per l'applicazione della L.P. 15/2005 e del Regolamento di esecuzione approvato con D.P.P. 17-75/Leg;

richiamato l'art. 1 comma 3 lettera c) della L.p. 15/2005 ove si prevede la possibilità di mettere a disposizione dei nuclei familiari con una condizione economico-patrimoniale insufficiente per pagare il canone di locazione, attraverso l'ITEA S.p.a., alloggi in loro disponibilità, ritenuti idonei secondo i criteri stabiliti dal Regolamento di esecuzione della Legge provinciale 15/2005;

richiamati gli articoli 3, 6 e 7 del Regolamento riguardanti le modalità e i termini per la presentazione della domanda, l'inammissibilità della stessa nonché le modalità per la formazione della graduatoria;

atteso che in data 02/11/2023 codice istanza n. 235426 il soggetto di cui all'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento, ha presentato domanda di locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica;

pagina 1/3

richiamato l'art. 40 comma 6 del D.Lgs 25 luglio 1998 n. 286, T.U. sull'immigrazione, secondo cui il cittadino di paesi extra UE, per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia pubblica, al momento della domanda deve essere in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale;

richiamata la deliberazione della Giunta provinciale n. 1276 di data 15/06/2007 che stabilisce i criteri per l'accesso alle agevolazioni in materia di edilizia abitativa pubblica da parte di soggetti stranieri;

richiamato il parere del Servizio Politiche della casa prot. 249946 del 28/08/2023;

verificato che il soggetto di cui all'Allegato 1. non risulta in possesso di detto requisito;

atteso che con nota di data 21.05.2024 prot. n. 220836 è stato comunicato al soggetto di cui all'Allegato 1, il motivo per cui la sua domanda non è ammissibile alla graduatoria ed è stato fissato il termine di 10 giorni per presentare osservazioni, eventualmente anche corredate da documentazione a supporto;

dato atto che, entro il termine stabilito, l'interessato non ha presentato alcuna osservazione;

ritenuto quindi di dichiarare l'inammissibilità della domanda per le motivazioni sopra esposte;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 19.12.2023 n. 112, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2024-2026 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 21.12.2023 n. 138, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026 e successive variazioni;

visti:

- la L.P. 16.06.2006 n. 3 e s.m. e i.;
- la L.P. 07.11.2005 n. 15 e s.m.i.;
- il Regolamento in materia di edilizia abitativa pubblica (legge provinciale 7 novembre 2005 n. 15) approvato con D.P.P. n. 17-75/Leg di data 12.12.2011 e s.m. e i.;
- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 26.09.2023 n. 91;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;

atteso che ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 27.12.2023 n. 414, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2024-2026, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale n. 117/2023/05 del 29.12.2023, prot. n. 452082, di conferimento della responsabilità dirigenziale nonché della direzione del Progetto Politiche abitative;

determina

1. di dichiarare, per le motivazioni esposte in premessa, l'inammissibilità alla graduatoria per la locazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica – edizione 2023, della domanda presentata dal soggetto indicato nell'Allegato 1, soggetto a privacy, che firmato dalla Dirigente forma parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa – Sezione di Trento – entro 60 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione all'interessato;

pagina 2/3

3. di dare atto che, in alternativa al ricorso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa, è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica della comunicazione di adozione della presente determinazione.

Allegati in formato elettronico

//

Allegato 1

Allegati in formato cartaceo

//

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Cristina Degasperi

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).

Trento, addì 12/06/24